

COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 20

in data: 28.12.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI TRA I COMUNI BORGO SAN SIRO, CASTELNOVETTO, CONFENZA, COZZO LOMELLINA, LANGOSCO, NICORVO, OTTOBIANO, PALESTRO, SAN GIORGIO DI LOMELLINA, TROMELLO.

L'anno **duemiladodici** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| | | | |
|-----------------------|----------|----------------------------------|---------|
| 1 - CAMPEGGI Giuseppe | Presente | 8 - MARCARINI Donatella | Assente |
| 2 - TRONCONI Daniela | Presente | 9 - BAINO Marco | Assente |
| 3 - SASSI Carlino | Presente | 10 - FUSAR IMPERATORE Alberto | Assente |
| 4 - VICARIO Giovanna | Presente | 11 - GAINO Maria Teresa | Assente |
| 5 - BIGGI Adelio | Presente | 12 - VENEGONI Luca | Assente |
| 6 - CERESA Roberto | Presente | 13 - GORINI Diego | Assente |
| 7 - MINGONI Luca | Presente | | |

Totale presenti **7**

Totale assenti **6**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Lucio Gazzotti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Campeggi Giuseppe** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- nell'ambito del processo di riordino istituzionale e di stabilizzazione della finanza pubblica, i Comuni di minore dimensione demografica, e le loro gestioni associate, sono interessati da interventi normativi, sia sul piano ordinamentale che finanziario, che ne modificano profondamente le condizioni di funzionamento e le prospettive per il futuro;
- nello specifico, l'art. 14 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 e modificato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, ha stabilito che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, nella forma dell'Unione di Comuni o in quella della Convenzione, le funzioni fondamentali ivi ex novo individuate;
- la Regione Lombardia con L.R. 22/2011 (confermata con Circolare regionale n. 8 del 15/11/2012) ha individuato – per quanto di competenza – la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali individuate dalla normativa nazionale, nei seguenti limiti: 5.000 abitanti (3.000 se montani) o il quadruplo del Comune più piccolo dell'aggregazione;

VISTO l'art. 30 ("Convenzioni") del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni;

VISTO inoltre l'art. 33 ("Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni") del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;

CONSIDERATO CHE:

- le forme collaborative intercomunali rappresentano l'istituto che, in applicazione dei principi di adeguatezza e di sussidiarietà, ha dimostrato di essere il livello di gestione più efficiente per determinati servizi e funzioni;
- le forme associative tra Enti limitrofi o con analoga configurazione territoriale, socio-economica e culturale consentono una gestione del servizio efficiente e rispondente ad esigenze particolarmente affini per la struttura dei servizi esistenti, per le risorse disponibili e per le problematiche gestionali nel loro complesso;
- in particolare, l'aggregazione tra Enti favorisce l'esercizio di quelle attività e/o di quei servizi aggiuntivi che, per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative, non potrebbero essere svolte con la necessaria efficacia, efficienza ed economicità dal singolo Comune;

DATO ATTO che tra i Comuni di: Borgo San Siro, Castelnovetto, Confienza, Cozzo, Langosco, Nicorvo, Ottobiano, Palestro, San Giorgio di Lomellina e Tromello sono state raggiunte intese per lo svolgimento in forma associata delle funzioni contraddistinte dalle lettere g), h) ed i) del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012:

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

VISTO che, a tal fine, si è provveduto a predisporre l'allegato schema di convenzione disciplinante i rapporti intercorrenti tra i Comuni aderenti, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali entro il 31/12/2012;

VISTA E RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 19 del 22.04.2009, con la quale era stata approvata una Convenzione per la gestione associata dei Servizi di Polizia Locale fra i Comuni di Tromello, Ottobiano, Cernago, Valeggio, Borgo San Siro e San Giorgio di Lomellina;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 29 del sopra citato art. 14 del D.L. 78/2010, i Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata, e che la medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa;

RITENUTO pertanto che, per effetto della sottoscrizione della Convenzione approvata con il presente provvedimento, la suddetta Convenzione di cui alla Delibera C.C. n. 19/2009 si intenderà decaduta e sostituita dalla nuova Convenzione;

LETTO Il parere reso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art.49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – DL.vo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI:

DELIBERA

1. di approvare lo svolgimento in forma associata fra i Comuni di: Borgo San Siro, Castelnuovo, Confienza, Cozzo, Langosco, Nicorvo, Ottobiano, Palestro, San Giorgio di Lomellina e Tromello delle funzioni contraddistinte dalle lettere g), h) ed i) del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012:
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
2. di approvare, a tal fine, l'allegato schema di convenzione disciplinante i rapporti intercorrenti tra i Comuni aderenti, con i relativi allegati "A" e "B";
3. di prendere atto che la gestione delle predette funzioni in forma associata diverrà operante dopo la sottoscrizione della suddetta Convenzione da parte di tutti i Comuni aderenti;
4. di conferire mandato al Sindaco, quale rappresentante legale del Comune ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, per la stipula della Convenzione;
5. di prendere atto altresì che con la sottoscrizione della Convenzione allegata si intenderà decaduta la precedente Convenzione per la gestione associata dei servizi di Polizia Locale, approvata con delibera C.C. n. 19/2009.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000.

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI TRA I COMUNI DI: BORGO SAN SIRO, CASTELNOVETTO, CONFENZA, COZZO, LANGOSCO, NICORVO, OTTOBIANO, PALESTRO, SAN GIORGIO DI LOMELLINA, TROMELLO

L'anno duemiladodici il giorno ____ del mese _____ nella casa comunale del Comune di _____ tra i signori:

....., Sindaco pro-tempore del Comune di Borgo San Siro, in esecuzione della deliberazione consiliare n. ... in data, dichiarata immediatamente eseguibile;
....., Sindaco pro-tempore del Comune di Castelnuovo, in esecuzione della deliberazione consiliare n. ... in data, dichiarata immediatamente eseguibile;
....., Sindaco pro-tempore del Comune di Confienza, in esecuzione della deliberazione consiliare n. ... in data, dichiarata immediatamente eseguibile;
....., Sindaco pro-tempore del Comune di Cozzo, in esecuzione della deliberazione consiliare n. ... in data, dichiarata immediatamente eseguibile;
....., Sindaco pro-tempore del Comune di Langosco, in esecuzione della deliberazione consiliare n. ... in data, dichiarata immediatamente eseguibile;
....., Sindaco pro-tempore del Comune di Nicorvo, in esecuzione della deliberazione consiliare n. ... in data, dichiarata immediatamente eseguibile;
....., Sindaco pro-tempore del Comune di Ottobiano, in esecuzione della deliberazione consiliare n. ... in data, dichiarata immediatamente eseguibile;
....., Sindaco pro-tempore del Comune di Palestro, in esecuzione della deliberazione consiliare n. ... in data, dichiarata immediatamente eseguibile;
....., Sindaco pro-tempore del Comune di San Giorgio di Lomellina, in esecuzione della deliberazione consiliare n. ... in data, dichiarata immediatamente eseguibile;
....., Sindaco pro-tempore del Comune di Tromello, in esecuzione della deliberazione consiliare n. ... in data, dichiarata immediatamente eseguibile;
(nel prosieguo, ove non singolarmente nominati, identificati come: gli Enti stipulanti)

PREMESSO CHE:

ai sensi delle sotto riportate deliberazioni consiliari:

- n. __ in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile, da parte del Comune di Borgo San Siro,
- n. __ in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile, da parte del Comune di Castelnuovo,
- n. __ in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile, da parte del Comune di Confienza,
- n. __ in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile, da parte del Comune di Cozzo,
- n. __ in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile, da parte del Comune di Langosco,
- n. __ in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile, da parte del Comune di Nicorvo,
- n. __ in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile, da parte del Comune di Ottobiano,
- n. __ in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile, da parte del Comune di Palestro,
- n. __ in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile, da parte del Comune di San Giorgio di Lomellina,
- n. __ in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile, da parte del Comune di Tromello,

si stabilisce di gestire in forma associata funzioni e servizi di competenza comunale, come meglio enucleati all'articolo 1 della presente convenzione, e con decorrenza a fare data dall'01/01/2013

con la presente scrittura privata, registrabile in caso d'uso,

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Gli Enti stipulanti convengono di svolgere in forma associata e coordinata le seguenti funzioni e servizi comunali previsti dall'art. 14, comma 27, del Decreto-Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, così come modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012 n. 135: □

- Polizia municipale e polizia amministrativa locale
- Organizzazione e gestione dei servizi scolastici
- Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

L'esercizio della competenza di gestione e l'assetto delle rispettive responsabilità in relazione ad ogni specifica funzione sono definiti dalla presente convenzione e dagli atti di organizzazione successivamente adottati dai soggetti competenti.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ

Gli Enti stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata e coordinata tramite convenzione di cui all'art. 30 del TUEL 267/2000 delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 1, la modalità gestionale idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati e la economicità della spesa pubblica locale. Essi intendono in tal modo adempiere all'obbligo di gestione associata imposta ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti dall'art. 14 -commi da 26 a 31-quater - della Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i..

La presente convenzione sarà pertanto oggetto di progressiva integrazione mediante l'aggregazione alla gestione associata di ulteriori funzioni e servizi.

Essa, inoltre, è "aperta" alla ulteriore e successiva adesione di altri Comuni che ne condividano le finalità e che risultino in condizioni di associarsi senza pregiudicare i livelli di integrazione e di efficienza raggiunti nella gestione associata dai primi Enti stipulanti, quindi al verificarsi delle necessarie condizioni di contesto, prima fra tutte la volontà unanime dei Sindaci associati.

Il processo verso la gestione unitaria si ispira al rispetto della salvaguardia dell'autonomia degli Enti convenzionati mediante l'utilizzo di strumenti operativi diversificati e flessibili.

Le finalità correlate al conseguimento di obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia sono:

- il miglioramento complessivo dei servizi all'utenza nel territorio degli enti associati;
- il potenziamento delle opportunità in favore dei cittadini residenti;
- un sempre maggiore interscambio di informazioni tra i Comuni stessi e con i soggetti esterni;
- assicurare economie di scala nella gestione, sia con riferimento alla possibilità di conseguimento di economie di scala nella gestione di un servizio di maggiore dimensione economica (con particolare riferimento alla possibilità di ottenere condizioni di maggiore vantaggiosità nelle negoziazioni con gli appaltatori, in caso di esternalizzazione), sia con riferimento al conseguimento delle economie nella gestione del personale.

ARTICOLO 3 - ORGANIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI

Gli Enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per la prima organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti e adottati - in modo coordinato - dai Comuni di Confienza e Tromello, quali Enti "capo gruppo", così come meglio dettagliato negli schemi di cui all'allegato "A" alla presente Convenzione, il quale costituisce parte essenziale ed integrante della presente convenzione.

In relazione alla gestione dei servizi associati, gli Enti capo gruppo predispongono in modo coordinato gli indirizzi programmatici, previo parere obbligatorio della Conferenza dei Sindaci, e vi danno attuazione, prevedendo nel proprio bilancio la spesa per i Servizi associati, e adottando tutti i provvedimenti necessari con atti monocratici o collegiali, secondo le rispettive competenze degli organi. La sede amministrativa dei servizi associati è individuata in prima attribuzione presso gli Enti capo gruppo, senza pregiudizio alle future scelte organizzative che saranno ispirate ad un criterio di presidi diffusi articolati intorno ai due poli principali di Tromello e di Confienza, in considerazione dei livelli e degli assetti organizzativi già presenti nei suddetti Comuni.

Il sistema organizzativo e gestionale delle funzioni e dei servizi da svolgersi in forma associata si ispira ad un modello flessibile ed articolato ove vengono coniugati ed armonizzati sia l'istituto della delega (ripartita fra più Comuni), sia la costituzione di uffici comuni, aventi carattere decisorio e pertanto abilitati all'adozione di provvedimenti amministrativi a rilevanza esterna ed alla gestione di servizi.

Con successivi atti preventivamente assentiti dalla Conferenza dei Sindaci e successivamente approvati dalle rispettive Giunte Comunali, competenti in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, viene definito il modello organizzativo per le singole funzioni e servizi individuando sia i momenti di accentramento (uffici comuni) sia i momenti di funzionamento a rete diffusa in cui tutti Comuni aderenti contribuiscono ad erogare i servizi.

Contestualmente all'operazione di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, delle funzioni e dei servizi in forma associata si procede alla revisione ed all'armonizzazione della regolazione vigente presso i singoli Comuni.

ARTICOLO 4 - CONFERENZA DEI SINDACI

La gestione associata opera nell'interesse di tutti gli Enti partecipanti, a prescindere dalla loro quota di partecipazione, e di tutti i Cittadini dei Comuni interessati.

Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Piano annuale di attività.

Il Piano annuale di attività contiene:

- i costi di funzionamento della gestione associata;
- gli interventi e le attività da attuare;
- le priorità degli interventi e delle attività.

Nel piano annuale possono essere inseriti attività ed interventi, comunque riconducibili ai servizi e alle funzioni esercitate in forma associata.

E' istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci sottoscrittori la presente convenzione ed inizialmente presieduta dal Sindaco del Comune di Tromello. I Sindaci possono delegare un proprio Assessore a partecipare alla Conferenza.

Il presidente dura in carica per 6 (sei) mesi, quindi è avvicendato da un altro Sindaco a rotazione di semestre in semestre.

Alla Conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) indirizzo e coordinamento sull'organizzazione e svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;
- b) regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata della presente convenzione, l'utilizzo dei contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla Regione e dallo Stato;
- c) interpretazione del presente atto associativo e risoluzione concordata delle controversie;
- d) deliberazione del piano annuale delle attività da svolgere, quantificando al contempo le risorse necessarie a finanziarlo;
- e) approvazione del rendiconto di gestione;
- f) controllo dell'andamento della gestione associata, monitorandone i risultati e verificando l'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo ove necessario in merito alle opportune azioni correttive.

La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno e, comunque, quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare i responsabili della gestione associata, i Segretari Comunali, dipendenti dei Comuni associati e altri soggetti ritenuti utili per assumere le decisioni di merito.

La Conferenza può adottare un regolamento di funzionamento e nominare un segretario con il compito di verbalizzare le sedute.

I Sindaci dei Comuni aderenti garantiscono che nell'esercizio proprio della gestione associata attuano strumenti di coinvolgimento decisionale delle rispettive Giunte e dei Consigli comunali di

appartenenza, laddove le decisioni della Conferenza ineriscano competenze tipiche di questi organi di governo.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata sino al 31/12/2015.

Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione dei Consigli Comunali degli Enti stipulanti.

La Convenzione è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun Ente associato.

ARTICOLO 6 - PERSONALE

L'Allegato "B", contenente l'elenco del personale degli Enti stipulanti, necessario per lo svolgimento dei servizi associati e determinato tenendo conto dello stato attuale dei servizi presso i singoli Comuni, costituisce parte essenziale ed integrante della presente convenzione. Gli Enti stipulanti mettono a disposizione i propri dipendenti, per la gestione dei servizi associati indicati nell'articolo 1.

L'assunzione di personale ulteriore già prevista nei piani di fabbisogno del personale da parte dei Comuni stipulanti verrà effettuata nel rispetto dei limiti legali alle assunzioni a tempo indeterminato e dell'obiettivo legale di contenimento della spesa di personale.

Per l'esercizio delle funzioni associate, l'ufficio comune utilizza risorse professionali proprie e risorse comandate da altri Enti associati secondo lo schema organizzativo e la dotazione organica predisposti dalla Conferenza dei Sindaci.

Il programma di attuazione del modello organizzativo approvato dalla Conferenza dei Sindaci definisce anche il calendario di comando presso l'Ente affidatario delle figure professionali previste.

Ai dipendenti impegnati nell'esercizio delle attività associate si applicano gli specifici istituti contrattuali così come definiti dal CCNL e dagli accordi integrativi.

Il personale della polizia locale messo a disposizione dai Comuni per la gestione associata è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione, nel rispetto della normativa vigente.

Agli Enti capo gruppo viene demandato il compito di predisporre un Regolamento del servizio di polizia municipale, da applicarsi per la gestione del relativo servizio associato, previa approvazione da parte di tutti gli Enti stipulanti. La Conferenza dei Sindaci ha il compito di fissare i contenuti essenziali di tale regolamento. Sino all'approvazione di tale nuovo Regolamento, si applicherà il Regolamento del servizio di polizia municipale in vigore presso i Comuni capo gruppo.

I Responsabili di Servizio convenzionati vengono nominati con provvedimento del Sindaco dell'Ente capo gruppo, previo parere, obbligatorio e vincolante, della Conferenza dei Sindaci, e svolgono funzioni di coordinamento e gestione dell'intera attività per ciascuno dei Comuni appartenenti al gruppo. Il responsabile del Servizio di polizia locale riceve inoltre le disposizioni di servizio e le istruzioni dai Sindaci dei territori ove si trova ad operare, provvedendo a sua volta ad impartire le dovute direttive al personale assegnato al Servizio.

I Responsabili di Servizio convenzionati risponderanno al Sindaco dell'Ente capo gruppo, al Segretario della convenzione - scelto dalla Conferenza dei Sindaci tra i Segretari degli Enti convenzionati - nonché alla Conferenza dei Sindaci, del mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Conferenza dei Sindaci. Il Segretario della Convenzione relazionerà annualmente alla Conferenza dei Sindaci sull'attività svolta dai servizi associati proponendo, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, le azioni necessarie.

Il personale utilizzato opera secondo le direttive dei Responsabili di Servizio convenzionati e del Segretario della convenzione, nell'ambito delle rispettive competenze.

Restano di competenza di ciascun Sindaco i provvedimenti connessi ad uno specifico ambito territoriale che richiedono interventi d'urgenza da emanarsi in qualità di autorità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché i provvedimenti contingibili ed urgenti da emanarsi con ordinanza nell'esercizio di speciali poteri in qualità di ufficiale di governo al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. In presenza di ordinanze contingibili ed urgenti emanate contestualmente da più Sindaci, le priorità di intervento sono definite dalla Conferenza dei Sindaci.

ARTICOLO 7 - MEZZI FINANZIARI

Per l'attuazione della presente convenzione è prevista la quantificazione degli oneri di funzionamento, relativamente al personale ed alle dotazioni strumentali utilizzate. Fermo il principio, in sede di prima applicazione della presente convenzione, della compensazione fra le prestazioni relative a ciascuno degli Enti stipulanti, gli Enti stipulanti medesimi si impegnano al trasferimento di risorse necessarie per il rimborso delle spese, di personale e di attrezzature, previo accordo in ordine all'ammontare da definirsi in sede di Conferenza dei Sindaci, che in tale occasione si avvarranno della collaborazione tecnica del Servizio Finanziario oltre che del Segretario della convenzione, tenendo conto anche in via solidaristica delle singole situazioni dei Comuni rispetto ai vigenti vincoli in materia di spesa del personale.

In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei Comuni, la Conferenza approva il piano annuale di attività, contenente il piano economico-finanziario per l'esercizio successivo.

Il piano una volta approvato viene trasmesso agli Enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun Ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale.

Eventuali variazioni del piano economico finanziario sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci.

Sulla scorta del suddetto documento programmatico, gli Enti capo gruppo provvedono annualmente a stanziare nel proprio bilancio di previsione l'eventuale quota di spesa di investimenti concernenti i servizi convenzionati, fatta salva la suddivisione della stessa in proporzione al numero degli abitanti in essere al 31 dicembre di ogni anno, o ad altri criteri stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci. Gli Enti stipulanti provvedono normalmente a stanziare, nei rispettivi bilanci, le spese del personale in organico, compreso lavoro straordinario e salario accessorio.

Ferma restando la costituzione dei Fondi delle Risorse Decentrate dei singoli Comuni nei limiti di legge, i Sindaci demandano al Segretario della convenzione le competenze della delegazione di parte pubblica nelle relazioni sindacali ai fini della contrattazione integrativa decentrata con l'indirizzo di privilegiare nell'attribuzione degli istituti del salario accessorio, anche a fini incentivanti, le prestazioni dei dipendenti connotate a condizioni di responsabilità e di disagio nella gestione associata.

La spesa per remunerare le retribuzioni di posizione e di risultato dei responsabili di servizio della forma associata verranno ripartite in misura proporzionale alla popolazione dei singoli Comuni che si avvalgono della medesima posizione organizzativa.

In fase di prima attivazione ed impianto della forma associativa saranno considerate anche le spese sostenute preliminarmente dai singoli Enti per attrezzarsi alla gestione associata, con particolare riferimento alle spese per conseguire una adeguata dotazione informatica.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E GARANZIE

Gli Enti capo gruppo provvedono all'esecuzione degli atti e all'esercizio delle attività inerenti ai servizi svolti in forma associata. Annualmente, in seguito all'approvazione del bilancio di previsione, gli Enti stipulanti trasmettono agli Enti capo gruppo apposita documentazione attestante l'avvenuto stanziamento a bilancio dei fondi di cui all'articolo 7.

ARTICOLO 9 - BENI E STRUTTURE

La Conferenza dei Sindaci approva il programma di utilizzo delle sedi di esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, osservando i seguenti criteri generali:

- la sede operativa centrale della gestione associata è la sede degli uffici capo gruppo, e/o dell'ufficio comune;
- sono possibili e auspicabili sedi operative decentrate presso i singoli Comuni aderenti, nelle quali possono prestare servizio dipendenti inseriti nella dotazione organica della gestione associata collegati per via telematica alla sede operativa centrale;
- in ogni Comune associato è istituita un'apposita struttura di relazione con il pubblico finalizzata a garantire l'esercizio capillare delle funzioni associate.

Con lo stesso programma sono altresì individuate le altre strutture ed attrezzature necessarie alla gestione associata.

ARTICOLO 10 - RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Gli Enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 5, ciascuno degli Enti stipulanti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse. In tale caso il recedente deve darne comunicazione scritta agli altri Enti e alla Conferenza dei Sindaci, i quali ne prendono atto. Il recesso di un ente, non comportante risoluzione della convenzione, è efficace dal primo gennaio dell'anno successivo. La risoluzione della convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, avviene, alternativamente, nei seguenti casi:

- 1) per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazione dei Consigli Comunali di tutti gli Enti stipulanti;
- 2) nel caso in cui tutti o alcuni gli Enti stipulanti costituiscano tra loro, o con altri, una Unione di Comuni per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 12 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente convenzione sono devolute ad un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, di cui uno nominato dal Comune o dai Comuni che hanno promosso la controversia, uno dalla Conferenza dei Sindaci e uno di comune accordo tra il Comune o i Comuni che hanno promosso la controversia e la predetta Conferenza dei Sindaci, ovvero, in difetto, dal Tribunale di Vigevano.

Gli arbitri come sopra nominati giudicheranno in via amichevole, senza formalità, fatto salvo il rispetto dei principi generali della legge nonché del principio del contraddittorio e con pronuncia inappellabile.

ARTICOLO 13 - SPESE DI CONVENZIONE

Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione, soggetta a registrazione in caso d'uso, sono ripartite in parti uguali tra i Comuni interessati.

Il Sindaco di Borgo San Siro _____
Il Sindaco di Castelnovetto _____
Il Sindaco di Confienza _____
Il Sindaco di Cozzo _____
Il Sindaco di Langosco _____
Il Sindaco di Nicorvo _____
Il Sindaco di Ottobiano _____
Il Sindaco di Palestro _____
Il Sindaco di San Giorgio di Lomellina _____
Il Sindaco di Tromello _____

Delibera di C.C. n. 20 del 28.12.2012

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

F.to Tacconi Gisella Teresa

Delibera di C.C. n. 20 del 28.12.2012

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGREATARIO COMUNALE

F.to Dott. Lucio Gazzotti

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 07.01.2013 al 22.01.2013 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __07.01.2013__

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Lucio Gazzotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (17.01.2013) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __17.01.2013 __

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 07.01.2013

**Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa**
